

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 8

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 luglio 2013)

INDICE

CATALFO ed altri: sul riposo del militare padre di prole (4-00226) (risp. MAURO, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 47
RUSSO: sul nuovo piano regolatore del porto di Trieste (4-00464) (risp. ORLANDO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	49

CATALFO, BATTISTA, BIGNAMI, COTTI, MARTON, PAGLINI, PUGLIA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all'art. 40, rubricato "Riposi giornalieri del padre", dispone che: «I periodi di riposo (...) sono riconosciuti al padre lavoratore: *a)* nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; *b)* in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; *c)* nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; *d)* in caso di morte o di grave infermità della madre»;

la disposizione ripropone integralmente l'art. 6-ter della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", articolo aggiunto dall'art. 13 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e poi abrogato dall'art. 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione al quale la giurisprudenza - anche relativamente al riconoscimento del lavoro di "casalinga" - è da ritenersi consolidata (come dimostrato da numerosi pronunciamenti: si vedano la sentenza della Cassazione n. 20324/05 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008);

anche l'allora Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con lettera circolare (prot. n. 15/V/0008494/14.01.05.04) del 12 maggio 2009, ribadendo la citata giurisprudenza, ha ritenuto di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. *c)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo;

risulta agli interroganti che tutti i Dicasteri si sarebbero adeguati alla richiamata disciplina, in materia di permessi per allattamento, ad esclusione del Ministero della difesa, che non riconoscerebbe tale diritto;

considerato che il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con la sentenza n. 00927/2012, ha già annullato un diniego in materia, opposto ad un padre militare, riconoscendo quindi allo stesso il diritto ad usufruire delle richiamate norme e condannando il Ministero a risarcire il ricorrente;

ritenuto che è del tutto scontato che le norme citate siano rivolte a tutti i lavoratori ivi compresi i militari, e che eventuali altre determinazioni di singoli Ministeri sono da ritenersi a parere degli interroganti assolutamente antidemocratiche ed incostituzionali, in quanto lesive dei diritti dei figli, della madre casalinga, del padre lavoratore militare, nonché della famiglia,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare la dignità del personale delle forze armate al fine di parificare definitivamente questi ultimi a tutto il comparto del pubblico impiego, in materia di permessi per allattamento in presenza di coniuge casalinga.

(4-00226)

(21 maggio 2013)

RISPOSTA. - In via preliminare, preme sottolineare come l'azione dell'amministrazione, ispirata ai criteri di massima trasparenza e coerenza nell'applicazione delle leggi, sia costantemente tesa a perseguire il prevalente interesse pubblico e a preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare, sempre lungi dal voler negare e/o limitare i diritti costituzionali dei militari.

Ciò premesso, in materia di benefici previsti dall'articolo 40, lettera c), del decreto legislativo n. 151 del 2001, allo stato, non si ravvisano i presupposti per la concessione del riposo giornaliero di due ore al militare-padre di prole nel caso in cui la madre sia casalinga e non risulti affetta da grave infermità.

Nel merito, l'orientamento dell'amministrazione trae origine da un pronunciamento del Consiglio di Stato, in ordine ad una specifica richiesta di parere del Ministero dell'interno.

Il Consiglio di Stato, infatti, con il parere n. 2732 del 23 settembre 2009, di cui si condividono gli assunti, è pervenuto a conclusioni opposte a quelle espresse in precedenza con la decisione n. 4293 del 6 giugno 2008 richiamata, sottolineando che: le norme di tutela in questione (artt. 39 e 40 del decreto legislativo citato) hanno tutte per presupposto che la madre non possa o non voglia per ragioni giuridiche, fisiche o per scelta, provvedere, usufruendo dei riposi giornalieri, alla cura del minore, e che la *ratio* della norma è quella di garantire la presenza, alternativamente, di uno dei due genitori; l'equiparabilità della figura della casalinga a quella della lavoratrice non dipendente, sancita dalla richiamata sentenza della Cassazione n. 20324 del 2005, non è sufficiente ad incidere sul principio di alternatività che è a fondamento delle disposizioni in questione; infine, l'attività domestica come

vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare, non esclude, ma al contrario comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali.

L'Alto Consesso, nel contempo, nel riconoscere che la presenza di entrambi i genitori, quanto più assidua, tanto più giova alla formazione ed allo sviluppo psicofisico del minore e che le cure paterne sono essenziali quanto quelle della madre, ha dovuto prendere atto, però, che alla luce del vigente quadro normativo il legislatore ha inteso tutelare le esigenze garantendo l'assistenza alternativamente di uno dei genitori (salve talune eccezioni espressamente previste), attraverso un delicato bilanciamento tra il diritto-dovere di entrambi i coniugi di assistere i figli (di indubbio rilievo sociale) e la necessità di inscrivere l'esercizio di tale diritto-dovere nel quadro delle specifiche esigenze del datore di lavoro (anch'esse aventi rilevanza sociale).

Il Ministro della difesa

MAURO

(27 luglio 2013)

RUSSO. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il porto di Trieste rappresenta una realtà significativa del territorio del Friuli-Venezia Giulia, essendo il secondo porto italiano dopo quello di Genova e trovandosi al crocevia di importanti tratte internazionali;

in conseguenza dell'intensificarsi dei traffici e delle crescenti richieste di servizi portuali, l'Autorità portuale di Trieste ha predisposto, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il nuovo piano regolatore, volto a delineare l'assetto funzionale ed operativo della struttura;

nel maggio 2010, il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso all'unanimità parere favorevole al nuovo piano regolatore;

esso è, però, ancora in attesa dell'autorizzazione governativa di VIA (valutazione di impatto ambientale), rilasciata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il ritardo nella procedura non consente di avviare la realizzazione dei progetti di ammodernamento dello scalo portuale,

si chiede di sapere:

per quali motivi la procedura di VIA non sia ancora giunta a conclusione;

quali siano le iniziative che il Governo intende adottare per consentire, quanto più celermente possibile, il completamento dell'*iter*.

(4-00464)

(2 luglio 2013)

RISPOSTA. - Con nota del 12 dicembre 2011, l'Autorità portuale di Trieste ha comunicato di voler dare avvio alla procedura di valutazione di impatto ambientale integrata alla valutazione ambientale strategica del piano regolatore portuale, inviando uno studio ambientale preliminare integrato (SAPI) al Ministero, in qualità di autorità competente, e a tutti i soggetti con competenze ambientali con i quali entrare in consultazione.

Per il piano è stata attivata per la prima volta la procedura di VAS integrata alla VIA, prevista per i piani regolatori portuali dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo questa modalità si effettua una VIA per il progetto, integrata con la VAS che si riferisce al piano.

Il piano regolatore portuale prevede la realizzazione di grandi opere di infrastrutturazione, quali: l'ampliamento di moli esistenti, la realizzazione di un nuovo terrapieno di circa 31 ettari, la creazione di nuovi porti turistici e per la nautica di diporto e il dragaggio di circa 1.170.000 metri cubi di sedimenti, che verranno depositati in apposite casse di colmata.

La procedura integrata VIA-VAS applicata ai piani regolatori portuali (redazione dei documenti, fasi di consultazione, espressione dei pareri) mantiene gli elementi caratterizzanti e maggiormente stringenti di ciascuna delle due procedure, introducendo nell'*iter* della procedura di VIA tutti gli aspetti peculiari della procedura di VAS (fase di *scoping* obbligatoria; redazione di un documento preliminare, partecipazione dei soggetti con competenze ambientali nella definizione delle informazioni da includere nel documento definitivo; integrazione di contenuti strategici e contenuti progettuali; eccetera).

La procedura si conclude con un unico provvedimento finale emesso dal Ministero.

In data 16 aprile 2012 si è conclusa la fase preliminare con la notifica all'autorità proponente del parere n. 897 del 23 marzo 2012 della commissione VIA-VAS nel quale la CTVA ha fornito le indicazioni di cui lo studio ambientale integrato dovrà tenere conto.

Inoltre, l'Autorità portuale dovrà predisporre anche la documentazione necessaria ai fini dell'attivazione della consultazione transfrontaliera di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La seconda fase della procedura integrata VIA-VAS si avvierà quando l'Autorità portuale di Trieste trasmetterà lo studio ambientale integrato (SAI), che comprende i contenuti del rapporto ambientale della VAS e dello studio di impatto ambientale della VIA e tiene inoltre conto delle osservazioni formulate dai soggetti con competenze ambientali in merito alle problematiche di natura strategica (aspetti di piano e alternative), pervenute in fase di SAPI.

Il Ministero, al termine dell'istruttoria tecnica ed una volta acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione, successivamente alla fase di consultazione pubblica (60 giorni), concluderà la procedura integrata con un provvedimento unico di VIA-VAS.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

ORLANDO

(25 luglio 2013)
